

VERBALE PER IL PARERE DELLA SPESA DI PERSONALE CORRELATA AL FABBISOGNO 2025/2027

Verbale n. 26 del 09/04/2025

OGGETTO: Asseverazione della spesa di personale correlata al fabbisogno 2025/2027

Per una corretta elaborazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2025/2027, l'attuale normativa in materia di vincoli sulla spesa ed assunzioni del personale nei Comuni prevede:

a) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rispetto della sostenibilità della spesa nell'ambito dei "valori soglia" definiti in relazione alla fascia demografica dell'ente (D.L. 34/2019, art. 33 e ss.mm.ii - D.M. 17.03.2020);

b) art. 1, commi da 557 a 564, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente ai vincoli di spesa per il personale da assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

c) art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 relativamente ai vincoli di spesa per il personale da assumere con contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Si procede, pertanto, alla verifica del rispetto dei suddetti requisiti:

a) Facoltà assunzionali personale a tempo indeterminato DM 17.3.2020

Con riferimento al DM 17.03.2020, il Comune di Ripacandida appartiene alla fascia demografica b) - Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti (dato rilevato al 31 dicembre 2024), per i quali il "valore soglia" espresso come rapporto tra la spesa complessiva del personale e le entrate correnti è pari al 28,60% (Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020);

Con riferimento all'ultimo consuntivo ed applicando le specificazioni di conteggio indicate nella Circolare interministeriale relativa al DM 17.3.2020 (par. 1.2), il valore soglia calcolato risulta pari al 26,02 %, collocando l'Ente nella fattispecie dei Comuni "virtuosi".

Il Valore soglia, come definito dal DM 17.3.2020, è dinamico e andrà verificato in conseguenza degli aggiornamenti dei dati finanziari, ai fini della sostenibilità del piano assunzionale.

Di seguito la verifica dei limiti di spesa del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027 ai sensi del DM 17.3.2020.

VINCOLI ASSUNZIONI - ex art. 33, comma 2, DL 39/2019	Calcolo Entrate Correnti				
		2022	2023	2024	
	Titolo I	1.145.613,97	1.141.408,88	1.159.065,13	1.148.695,99
	Titolo II	289.135,31	609.397,43	842.874,50	580.469,08
	Titolo III	253.013,90	153.156,22	235.888,66	214.019,59
	Totale Entrate Correnti	1.687.763,18	1.903.962,53	2.237.828,29	1.943.184,67
	FCDE bilancio preventivo 2024			92.246,43	
	Entrate correnti nette				1.850.938,24
				Spesa personale Consuntivo 2024 (missione 101)	481.672,36
				% Incidenza spesa personale /Entrate correnti VF	26,02
Fascia demografica dell'Ente - valori soglia percentuali					
Fascia demografica (popolazione al 31.12.2024 = 1.560)	Tabella 1 (valore soglia più basso) VS	Tabella 2 (valore soglia più alto) VR	Tabella 3 (valore per il 2024)	Collocazione dell'Ente sulla base dei dati finanziari (virtuoso/intermedio/non virtuoso)	
b (popolazione da 0-1999 abitanti)	28,60%	32,60%	35%	VIRTUOSO	

Considerato che, ai sensi l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

Preso atto che dal 01/01/2025 non è più applicabile l'art. 5, comma 1 recante "In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1"

Parametro per capacità assunzionale	
Spesa Personale 2018	534.449,01

b) Contenimento della spesa di personale

L'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii., stabilisce che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

L'art. 1 c. 557 quater considera quale limite per il contenimento della spesa del personale la media del triennio 2011/2013, indicato come segue:

VINCOLO NON ABOLITO	Spesa personale media 2011/2023 (spesa massima sostenibile per gli Enti locali ex art. 1, commi 557 e successivi Legge 296/06)	581.473,32
---------------------------	---	-------------------

La spesa di personale come da consuntivo 2024 (missione 101) è pari ad € 481.672,36 rispettando il limite di cui all'art. 1 c. 557 della L. 27/12/2006 n. 296.

c) Forme flessibili

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dal D.L. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014, che prevede che gli enti possono destinare alle assunzioni a tempo determinato una somma non superiore al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il Comune di Ripacandida nell'anno 2009 non ha sostenuto esborsi per tale tipologia di rapporti di lavoro, il limite considerato dovrebbe farsi derivare dalla media delle spese sostenute nel triennio 2007 – 2009. In merito alle richiamate limitazioni imposte dal legislatore, era intervenuta anche la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con propria deliberazione n. 1/2017, la quale concludeva affermando che "Al fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento".

L'ente in esame prevede cessazioni e assunzioni nel triennio 2025/2027.

Dopo la verifica dei requisiti, il revisore

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i. L'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, risulta virtuoso;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

tanto accertato,

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027".

L'ORGANO DI REVISIONE

